

REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 1

Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento per la designazione e la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi Roma Tre. Esso prevede inoltre ulteriori norme relative all'esercizio del mandato dei suddetti componenti.

ART. 2

Componenti del Nucleo di Valutazione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello Statuto e tenendo conto delle dimensioni dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione è formato da un numero di componenti pari a un minimo di sette e un massimo di nove, compresi il Coordinatore e la rappresentanza degli studenti. I componenti sono in maggioranza esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza studentesca, devono essere di elevata qualificazione in relazione alle funzioni che il Nucleo di Valutazione deve assolvere.

2. La rappresentanza degli studenti è eletta e nominata secondo quanto stabilito dal *Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo*.

3. Gli altri componenti sono scelti dal Rettore, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di candidature formulata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Procedimento di designazione

1. Il procedimento per la scelta e la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 2 comma 3 è avviato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato in corso, mediante l'adozione delle rispettive delibere con cui ciascuno dei due organi collegiali approva una rosa di candidature da sottoporre al Rettore.

2. In prima applicazione del presente Regolamento, le delibere di cui al comma 1 sono adottate entro il 31 ottobre 2013.

3. La formulazione delle rispettive rose di candidature è approvata dagli organi di governo dell'Ateneo tenendo conto:

- a) del requisito per l'esercizio della carica di componente del Nucleo di Valutazione, previsto dall'art. 17, comma 2 dello Statuto: elevata qualificazione in relazione alle funzioni che l'organo deve assolvere;
- b) delle norme in ordine alla rinnovabilità del mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 4;
- c) di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 dello Statuto in ordine all'attuazione di buone pratiche per l'efficace riequilibrio delle rappresentanze di genere.

4. Ciascuno dei due organi collegiali indicati al comma 1 approva una rosa costituita da un numero di almeno sei candidature, di cui la metà riferita a soggetti interni all'Ateneo, intesi come dipendenti di ruolo dell'Ateneo, e l'altra metà riferita a soggetti esterni all'Ateneo. Per l'adozione

della delibera di approvazione della rosa di candidature non è attribuito il diritto di voto ai rappresentanti degli studenti in entrambi gli organi.

5. Al fine dell'approvazione delle rose di cui al comma 4, il Rettore chiede ai singoli senatori accademici e consiglieri di amministrazione di avanzare proposte di candidature, corredate da dettagliati *curricula vitae* dei candidati, e di trasmetterle all'Ufficio Organi Collegiali entro quindici giorni. In prima applicazione del presente Regolamento, il termine per avanzare le proposte di candidature è fissato al 30 luglio 2013. Decorso tale termine, nella prima riunione utile il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione affidano l'esame istruttorio in ordine alle candidature proposte, ciascuno ad una propria Commissione interna, costituita *ad hoc*. In prima applicazione del presente Regolamento, nella riunione di cui al periodo precedente il Senato Accademico stabilisce il numero dei componenti del Nucleo di Valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1. Ciascuna Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della delibera relativa alla propria costituzione, sulla base delle candidature proposte e tenuto conto dei criteri di cui al comma 3, formula la rosa delle candidature di cui al comma 4, da sottoporre alla deliberazione dell'organo competente e la trasmette all'Ufficio Organi Collegiali. Nella prima seduta utile di ciascuno dei due organi di governo, il Rettore sottopone ciascuna delle rose alla delibera dell'organo competente.

6. Il Rettore sceglie i componenti del Nucleo di Valutazione sulla base della rosa complessiva delle candidature approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, anche in considerazione di omogenee aggregazioni delle aree medesime.

7. Il Rettore procede quindi, con proprio decreto, alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione che abbiano dichiarato di accettare l'assunzione della carica. Il Rettore nomina altresì, con proprio decreto, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, previo parere degli organi centrali di governo dell'Ateneo.

ART. 4

Esercizio del mandato

1. La durata in carica dei componenti del Nucleo di Valutazione è di quattro anni, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti che dura in carica per due anni. In prima attuazione, la durata in carica della metà dei docenti che costituiscono la componente interna dell'organo, con arrotondamento per difetto, è di due anni. I docenti il cui mandato ha durata di due anni sono individuati tramite sorteggio, effettuato alla presenza del Direttore Generale.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione possono essere confermati solo per un ulteriore mandato.

3. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 2, comma 3, viene svolto un procedimento di designazione ai sensi dell'art. 3 limitatamente alla sostituzione dello stesso componente. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 2, comma 2, subentra il primo dei non eletti ai sensi di quanto previsto dal *Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo*. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

4. I docenti designati nel Nucleo di Valutazione sono in regime di tempo pieno, da mantenere per tutta la durata del mandato. Nel caso in cui risulti designato un docente che si trovi in regime di

tempo definito, dopo la sua accettazione del conferimento della carica egli è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

5. I dipendenti dell'Ateneo nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

6. Il *curriculum* dei candidati è reso pubblico nel sito *internet* dell'Ateneo, nella sezione appositamente dedicata al Nucleo di Valutazione. In riferimento alla componente docente, è reso pubblico il *curriculum* relativo all'attività accademica. In riferimento alla componente non proveniente dai ruoli universitari, è reso pubblico il *curriculum* relativo alle competenze professionali. In riferimento ai rappresentanti degli studenti, è reso pubblico il *curriculum* relativo alla carriera formativa universitaria.

ART. 5

Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono ricoprire altre cariche accademiche.
2. In particolare, in materia di incompatibilità si applicano le norme previste dall'art. 42 dello Statuto e, per la rappresentanza degli studenti, quelle previste dal Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.
3. In ogni caso, chi, ricoprendo una carica incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione, viene nominato quale componente di quest'ultimo, decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nomina quale componente del Nucleo di Valutazione.

ART. 6

Cessazione dalla carica

1. La cessazione dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione è prevista per i seguenti casi:
 - per dimissioni;
 - quanto ai componenti appartenenti al personale docente dell'Ateneo: per trasferimento ad altro Ateneo; per collocamento in aspettativa per incompatibilità o per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980; per svolgimento integrale dell'impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ex art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010; per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare; per sospensione cautelativa dal servizio in pendenza di procedimento penale; per cessazione dal servizio;
 - quanto ai rappresentanti degli studenti: per trasferimento ad altro Ateneo o per perdita dello *status* di studenti o dei requisiti di eleggibilità, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo;
 - quanto ai componenti individuati tra personalità non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo: qualora vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal Codice etico di Ateneo;
 - per la mancata partecipazione a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico: in questo caso la cessazione dalla carica è disposta con decreto rettorale.

ART. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, con il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.